



**CONVENZIONE PER ADESIONE CON I PRESTATORI DI SERVIZI DI
PAGAMENTO PER IL SERVIZIO @E.BOLLO**

In attuazione del provvedimento del Direttore del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, del 19 settembre 2014, recante le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo

CONVENZIONE PER ADESIONE CON I PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO @E.BOLLO

TRA

L'**AGENZIA DELLE ENTRATE** (di seguito indicata anche come "Agenzia") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 c/d - codice fiscale 06363391001 – legalmente rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, Avv. Ernesto Maria Ruffini

E

- Banca;
 - Poste Italiane S.p.a.;
 - Altro Prestatore di servizi di pagamento (PSP);
- di seguito indicati come "Intermediario".

PREMESSO CHE

- il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, regola la disciplina dell'imposta di bollo;
- all'Agenzia delle Entrate, istituita ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, per la gestione delle funzioni esercitate dal soppresso Dipartimento delle entrate, i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia;
- all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 62 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. In particolare l'Agenzia è competente a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extra tributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000, è subentrata a partire dal 1 gennaio 2001 al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;
- ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), devono essere adottate specifiche misure per assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD) dispone all'art. 5 che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgId), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico;

- in attuazione dell’art. 5 del CAD, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2014 le “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;
- il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che recepisce in Italia la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD), all’art.1, individua, quali “prestatori di servizi di pagamento” (cd. PSP), i seguenti organismi: “istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche”;
- il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, all’art. 33, comma 1, introduce, tra l’altro, nel d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cd. T.U.B.) l’art. 114-sexies, il quale prevede che “la prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento”;
- il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, all’art. 35, comma 2, modifica l’art. 1 del T.U.B., individuando, quali “istituti di pagamento”, le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), n. 4) del medesimo T.U.B.;
- l’art. 1, commi da 591 a 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato modifiche agli articoli 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater della Tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, forfettizzando l’imposta di bollo dovuta per le istanze presentate telematicamente alla Pubblica Amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica;
- l’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate;
- con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, del 19 settembre 2014 (di seguito, il “Provvedimento”) sono state individuate le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo;
- il Provvedimento, tra l’altro, definisce all’art. 1.1:
 - Identificativo univoco bollo digitale (IUBD): la combinazione di lettere, numeri e simboli che identificano univocamente ciascuna marca da bollo digitale;
 - Intermediari: i soggetti individuati tra quelli definiti ai sensi dell’art. 114 sexies, del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con d. lgs. n. 385/1993, convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, che acquistano gli Identificativi univoci bollo digitale (IUBD) ed emettono le Marche da Bollo Digitali;

- Marca da Bollo Digitale: il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato;
- @e.bollo: la denominazione ufficiale della procedura di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici di cui al presente decreto e del relativo servizio. Il simbolo @ richiama le modalità di invio dei documenti mediante posta elettronica e la "e." le altre modalità telematiche di invio dei documenti soggetti ad imposta di bollo;
- il Provvedimento, tra l'altro, stabilisce:
 - all'art. 2.1 che il contribuente assolve in via telematica al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse telematicamente a una Amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti, ai sensi degli articoli 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, acquistando la Marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo;
 - all'art. 2.2, che il servizio @e.bollo consente l'acquisto della Marca da bollo digitale, che associa l'“Identificativo Univoco Bollo Digitale” (IUBD) all'impronta del documento da assoggettare ad imposta;
 - all'art. 3.1, che il servizio @e.bollo è disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, o sui siti internet degli Intermediari;
 - all'art. 3.2, che le Amministrazioni che rendono disponibili sui propri siti servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, devono garantire il collegamento con uno o più Intermediari che offrono il servizio @e.bollo, avvalendosi della piattaforma individuata dall'art. 81 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - all'art. 3.4, che laddove l'Amministrazione non metta a disposizione i servizi di cui al punto 3.2, la Marca da bollo digitale è acquistata accedendo direttamente al servizio @e.bollo reso disponibile in rete dagli Intermediari;
 - all'art. 4.1, che possono accreditarsi quali intermediari abilitati al servizio @e.bollo, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 114 sexies del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385/1993. Al fine di poter consentire alle Amministrazioni di svolgere quanto definito nel punto 3.2 gli intermediari dovranno aver aderito al Sistema dei pagamenti elettronici della PA di cui all'articolo 5 del CAD;
 - all'art. 4.2, che gli Intermediari convenzionati ricevono dall'Agenzia delle Entrate gli “Identificativi Univoci di Bollo Digitale” (IUBD) da utilizzare per la formazione delle Marche da bollo digitali;
 - all'art. 4.3, che gli Intermediari rendono disponibile il servizio @e.bollo senza oneri per i contribuenti e per le Amministrazioni;
 - all'art. 4.4, che a fronte del compenso riconosciuto su base convenzionale dall'Agenzia, gli Intermediari non possono addebitare ai contribuenti costi aggiuntivi qualora l'acquisto delle Marche da bollo digitali sia effettuato con strumenti di pagamento di larga diffusione e facile accessibilità, concordati in sede convenzionale, quali l'addebito su un conto di pagamento o su carte di debito o prepagate dello stesso Intermediario o di istituti di pagamento convenzionati con il medesimo. Nei casi in cui gli Intermediari offrano strumenti

di pagamento ulteriori rispetto a quelli concordati in sede convenzionale, informano i contribuenti dell'eventuale presenza di costi aggiuntivi sia in fase di accesso ai propri servizi sia all'atto di conferma della disposizione di pagamento;

- all'art. 4.5, che nell'erogazione dei servizi @e.bollo, gli Intermediari convenzionati operano in condizione di concorrenza ed assicurano che i servizi prestati siano svolti con la massima trasparenza per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti di pagamento utilizzabili ed i costi delle operazioni di pagamento ad essi connessi;
- all'art. 4.6, che la convenzione di cui al punto 4.1:
 - a. definisce le modalità di fornitura all'Intermediario degli "Identificativi Univoci di Bollo Digitale" (IUBD) generati dall'Agenzia delle Entrate;
 - b. definisce le modalità di versamento delle somme dovute, al netto del compenso spettante;
 - c. stabilisce il compenso spettante agli Intermediari, da fissarsi, comunque, in misura inferiore rispetto a quello previsto per i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo utilizzati sui documenti cartacei;
 - d. indica le modalità con cui gli Intermediari comunicano periodicamente all'Agenzia gli estremi degli IUBD utilizzati per la formazione delle Marche da bollo digitali;
 - e. regola ogni altro aspetto connesso alle modalità ed alle condizioni di svolgimento del servizio da parte degli intermediari, in attuazione del presente provvedimento;
- all'art. 6.1, che l'Agenzia delle Entrate, su richiesta degli Intermediari interessati, mette a disposizione degli stessi le modalità di convenzionamento e le regole tecniche di colloquio con la stessa per lo svolgimento del servizio;
- all'art. 6.2, che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale mettono a disposizione delle Amministrazioni e degli Intermediari le linee guida a cui è necessario attenersi ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal provvedimento;
- all'art. 6.3, che l'Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna sul proprio sito l'elenco degli Intermediari convenzionati di cui potranno avvalersi contribuenti ed Amministrazioni;
- all'art. 6.4, che gli Intermediari che rendono disponibile il servizio @e.bollo, così come le Amministrazioni che attivano il servizio sul proprio sito internet, sono tenuti ad indicare la denominazione del servizio @e.bollo e ad utilizzare il logo del sistema dei pagamenti elettronici della PA e che ogni utilizzo improprio e da parte di soggetti non autorizzati è perseguito a termini di legge;
- all'art. 6.6, che l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale, comunicherà sul proprio sito internet la data a decorrere dalla quale gli Intermediari potranno rendere disponibili i servizi di messa a disposizione delle marche da bollo digitali attraverso il proprio sito internet, secondo le modalità di cui al punto 3.4;
- in attuazione dell'art. 6.2 del Provvedimento, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per l'Italia Digitale le "LINEE GUIDA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO" e il documento "PAGAMENTO ELETTRONICO DELLA MARCA DA BOLLO DIGITALE", che contiene le modifiche alla versione corrente delle Specifiche attuative del "Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA";

- l’Agenzia, in attuazione dell’art. 6.1 del Provvedimento, sentiti, per i rispettivi profili di interesse, i competenti Uffici dell’Associazione Bancaria Italiana, di Poste Italiane S.p.a., e dell’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, con la convenzione del 30 dicembre 2015, numero prot. 166199, avente efficacia fino al 31 maggio 2017, ha definito le modalità di convenzionamento e le regole tecniche di colloquio per lo svolgimento del servizio @e.bollo, secondo criteri uniformi a livello nazionale;
- l’Agenzia ha interesse alla prosecuzione del servizio @e.bollo secondo le modalità individuate;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. L’Agenzia e l’Intermediario convengono che il servizio di riscossione dell’imposta di bollo ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 (servizio @e.bollo) è svolto secondo i termini e le modalità disciplinati nel presente accordo (di seguito: la “Convenzione”) e dagli allegati.

Art. 2

Modalità di Adesione

1. L’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione con firma digitale del Modulo di cui all’Allegato 1 e l’invio dello stesso all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
2. Nell’istanza di adesione devono essere indicati i seguenti dati:
 - a) generalità complete dell’Intermediario e del legale rappresentante;
 - b) conferma che l’Intermediario sia già abilitato ad operare all’interno dell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
 - c) codice identificativo dell’Intermediario.
3. L’Agenzia, ricevuto il Modulo di adesione correttamente compilato, comunica all’Intermediario l’avvenuta abilitazione della sua utenza telematica alla funzionalità web “servizio @e.bollo”.
4. L’Intermediario, scaricato il certificato di firma rilasciato da Sogei per l’emissione delle marche da bollo digitali, perfeziona, tramite le funzioni web del “servizio @e.bollo”, la propria adesione alla Convenzione comunicando i seguenti dati:
 - a) coordinate bancarie di un conto intestato all’Intermediario intrattenuto presso un soggetto aderente alla convenzione F24 internet (cd. I24);
 - b) un referente del servizio con relative informazioni di contatto;
 - c) le modalità di acquisizione del pagamento della marca da bollo digitale che mette a disposizione dei contribuenti, fermo restando che le modalità prescelte dall’Intermediario dovranno, comunque, essere almeno corrispondenti a quelle offerte dallo stesso sul “Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA” per altri pagamenti.
5. L’Intermediario, tramite le apposite funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia, potrà gestire gli utenti abilitati e effettuare le operazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. Potrà, inoltre: interrogare le transazioni

di acquisizione IUBD effettuate; interrogare gli addebiti I24 predisposti a proprio carico con evidenza del compenso spettante; aggiornare o variare i propri dati (ad esempio le coordinate bancarie, i riferimenti del servizio, l'indirizzo PEC etc.), nonché le modalità di acquisizione del pagamento comunicate ai sensi del precedente comma 4, lett. c).

6. L'Intermediario già aderente alla convenzione sottoscritta dall'Agenzia in data 30 dicembre 2015, numero prot. 166199, conferma l'adesione alla presente Convenzione trasmettendo all'Agenzia, anche per il tramite dell'Associazione di categoria, una dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1-bis.

Art. 3

Acquisizione degli Identificativi Univoci del Bollo Digitale (IUBD) - Pagamento delle somme dovute - Inibizione

1. L'Intermediario acquisisce tramite le funzionalità rese disponibili nella propria area autenticata dal "servizio @e.bollo" (cfr. Allegato 2 "Gestione acquisizione IUBD da parte degli Intermediari") gli Identificativi Univoci del Bollo Digitale (IUBD, per le cui caratteristiche si rinvia all'Allegato 3 "Definizione identificativo univoco bollo digitale"), necessari per la generazione delle marche da bollo digitali, in lotti da cento unità. Per ciascuna operazione di acquisto non potranno essere acquistati più di cento lotti. Non sono previsti limiti giornalieri alle operazioni di acquisto.
2. Gli IUBD non sono rimborsabili, possono essere utilizzati solo per la generazione delle marche da bollo digitali richieste dai contribuenti, non sono cedibili ad altri Intermediari. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, resta ferma la possibilità per l'Intermediario, esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 9, commi 1 e 2, di avere il rimborso degli IUBD non utilizzati, previa riconsegna all'Agenzia degli stessi.
3. L'Intermediario assicura che gli IUBD acquisiti sono custoditi e conservati in sicurezza, usando la diligenza di cui al combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, e 1218 del codice civile.
4. L'Agenzia delle Entrate dispone un addebito giornaliero tramite la procedura I24 sul conto corrente indicato dall'Intermediario relativo al totale degli acquisti effettuati in una giornata contabile, intesa come periodo che va dalle ore 16.01 di ciascun giorno alle ore 15.59 del giorno successivo, al netto del compenso spettante ai sensi dell'art. 5 (cfr. Allegato 4 "Gestione addebiti I24").
5. Ciascun addebito è maggiorato dei compensi riconosciuti dall'Agenzia al soggetto aderente alla Convenzione I24 per il servizio di addebito in conto.
6. In caso di esito negativo della richiesta di addebito, l'Agenzia delle Entrate inibisce automaticamente e senza preavviso all'Intermediario l'acquisto di altri IUBD. L'Intermediario è tenuto a versare le somme dovute entro due giorni lavorativi dall'avvenuto esito negativo della richiesta di addebito; decorso tale termine in assenza di versamento, si procede all'iscrizione a ruolo. Dalla data di esito negativo della richiesta di addebito, decorrono a carico dell'Intermediario gli interessi calcolati nella misura del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.
7. Nel caso di mancata rendicontazione entro le tempistiche previste dalla Convenzione I24 in vigore, l'Agenzia dispone l'inibizione automatica ai sensi del comma 6, che potrà essere revocata solamente dopo aver verificato la corretta rendicontazione degli addebiti.

Art. 4

Effettuazione del servizio @e.bollo

1. L'Intermediario, previa adesione al "Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA", svolge il servizio @e.bollo ai sensi del punto 3.2 del Provvedimento (vendita della marca da bollo digitale a seguito di chiamata proveniente dal sito della P.A.) sulla base degli standard e delle procedure riportate nelle "LINEE GUIDA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO" e nel documento "PAGAMENTO ELETTRONICO DELLA MARCA DA BOLLO DIGITALE", pubblicati sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per l'Italia Digitale e vigenti alla data di effettuazione del servizio.
2. L'Intermediario potrà svolgere il servizio @e.bollo ai sensi del punto 3.4 del Provvedimento (vendita della marca da bollo digitale direttamente sul proprio sito/canale telematico) solo a seguito dell'avvenuta comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale, della data a decorrere dalla quale potrà essere attivato il servizio, ai sensi dell'articolo 6.6 del Provvedimento. In seguito a tale comunicazione saranno fornite agli Intermediari interessati le informazioni necessarie per l'avvio del servizio.
3. Entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di emissione della marca da bollo digitale, l'Intermediario rendiconta all'Agenzia delle Entrate lo IUBD utilizzato, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 5 "Flusso di rendicontazione IUBD venduti dagli Intermediari ai cittadini".
4. Nei casi di mancato rispetto delle previsioni di cui al comma 3, l'Agenzia può inibire all'Intermediario, salvo preavviso, l'acquisto degli IUBD per un periodo da 10 a 30 giorni.

Art. 5

Compenso

1. Per l'effettuazione del servizio @e.bollo spetta all'Intermediario un compenso a carico dell'Agenzia, riconosciuto all'atto dell'addebito di cui al precedente art. 3.4, pari al 3% (tre per cento) del valore di ciascun IUBD acquisito, con un massimale di euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ciascun IUBD.
2. I compensi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, nn. 1 e 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Nell'erogazione dei servizi @e.bollo, gli Intermediari operano in condizione di concorrenza ed assicurano che i servizi prestati siano svolti con la massima trasparenza per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti di pagamento utilizzabili, i costi delle operazioni di pagamento ad essi connessi e la messa a disposizione delle ricevute di pagamento secondo gli standard in uso per l'effettuazione dei servizi di pagamento.
4. A fronte del compenso di cui al comma 1, gli Intermediari si impegnano a rendere disponibile gratuitamente ai contribuenti il pagamento delle Marche da bollo digitali tramite una o più delle modalità di seguito indicate:
 - a) addebito su un conto di pagamento o su un conto corrente intrattenuto presso lo stesso Intermediario (o presso soggetti convenzionati con il medesimo) che effettua il servizio @e.bollo;
 - b) addebito su carte di debito emesse dallo stesso Intermediario (o da soggetti convenzionati con il medesimo) che effettua il servizio @e.bollo;

- c) addebito su carte prepagate emesse dallo stesso Intermediario (o da soggetti convenzionati con il medesimo) che effettua il servizio @e.bollo.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Intermediario può offrire al contribuente la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti di pagamento, a condizione che l'eventuale presenza di costi aggiuntivi sia evidenziata chiaramente sia in fase di accesso ai servizi sia all'atto della conferma della disposizione di pagamento.
6. Le Parti si danno atto che la misura dei compensi di cui al comma 1 è stata fissata alla luce di quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 4.6 del Provvedimento, tenuto conto dei costi iniziali di investimento a carico degli Intermediari, dei costi di conduzione e degli iniziali ridotti volumi complessivi di vendita stimati delle Marche da bollo digitali. Le Parti, pertanto, concordano che in sede di rinnovo della Convenzione ai sensi dell'art. 8.2, la misura dei compensi sarà aggiornata in diminuzione, laddove si dovesse registrare un sensibile aumento dei volumi di vendita, derivante sia dalla diffusione del servizio sia dalla sua eventuale estensione ad altre ipotesi di riscossione.

Art. 6 Diffusione del servizio - Soggetti esterni

1. L'Intermediario, sulla base di specifici accordi e nel rispetto anche della normativa sui sistemi di pagamento, può mettere a disposizione il servizio oggetto della presente Convenzione anche a favore di altri Prestatori di servizi di pagamento aderenti al "Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA".
2. L'Intermediario può avvalersi per la gestione operativa di una o più fasi del servizio @e.bollo di soggetti esterni, anche costituiti da consorzi o associazioni di Intermediari.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Intermediario resta comunque e in ogni caso esclusivo referente nonché responsabile ad ogni effetto nei confronti dell'Agenzia.

Art. 7 Trattamento dei Dati Personali

1. Nell'esecuzione degli obblighi previsti nella presente Convenzione, l'Agenzia e l'Intermediario conservano la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e delle informazioni gestite e, a tal fine, si impegnano a fornire agli interessati l'informativa prescritta dall'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy).
2. Nell'effettuazione del servizio @e.bollo, ai fini dell'assolvimento dell'imposta non è consentita la trasmissione in chiaro del documento all'Intermediario, a tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti.
3. L'Agenzia e l'Intermediario, nelle attività oggetto della presente Convenzione, dichiarano di conformarsi, ciascuno nella propria sfera di competenza, alle norme dettate dal Codice privacy anche in tema di misure di sicurezza. Dichiarano, inoltre, che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per loro conto, effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame. In tali circostanze, i soggetti esterni verranno nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati.

4. L’Agenzia e l’Intermediario si impegnano, altresì, come titolari del trattamento, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento che avranno accesso ai dati scambiati, e a verificare che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, se non nei casi e con i limiti espressamente previsti *ex lege*.
5. I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del servizio dovranno essere dislocati nell’ambito dell’Unione Europea ovvero in un Paese terzo, sempre che siano rispettate le previsioni di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 196/2003.
6. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dai contratti e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all’altra, presso i recapiti indicati nella presente convenzione, per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, quali ad esempio, ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l’elenco di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 8 Durata

1. La Convenzione ha efficacia dal 1° giugno 2017 fino al 31 maggio 2020.
2. Entro tale data, saranno avviate le interlocuzioni con gli Intermediari e le Associazioni di categoria per procedere al rinnovo della Convenzione, prevedendo modalità che assicurino la continuità operativa per gli Intermediari già aderenti alla presente Convenzione.

Art. 9 Recesso - Risoluzione

1. Le Parti possono recedere dalla Convenzione in ogni momento, dandone comunicazione all’altra Parte mediante pec con un preavviso di almeno sei mesi. Gli Intermediari possono altresì recedere dalla Convenzione qualora le modalità e i tempi di svolgimento del servizio siano modificati ai sensi dell’art. 10. In tal caso gli Intermediari devono comunicare la volontà di recedere all’Agenzia mediante PEC entro la data di decorrenza degli adeguamenti e il recesso ha effetto dalla data di decorrenza degli adeguamenti stessi.
2. La Convenzione si risolve qualora l’Intermediario sia coinvolto in operazioni societarie straordinarie che comportino, a titolo esemplificativo, la variazione dei dati identificativi, la trasformazione, l’estinzione quale soggetto giuridico. La risoluzione ha effetto dalla data di decorrenza e/o di efficacia dell’operazione straordinaria, che deve essere tempestivamente comunicata all’Agenzia a mezzo pec.
3. La Convenzione è, altresì, risolta, qualora l’Intermediario sia destinatario di un provvedimento della Banca d’Italia o di altro Organismo di Vigilanza che inibisca, sospenda o revochi la possibilità di esercitare attività di prestazione di servizi di pagamento. L’Intermediario è tenuto a comunicare all’Agenzia tempestivamente la decorrenza del provvedimento e a interrompere comunque da tale data l’attività regolata dalla presente Convenzione, fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento degli eventuali danni.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento di una delle Parti delle previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della Convenzione, l'altra Parte potrà intimare per iscritto ad adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la Convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso il termine senza che vi sia adempimento la Convenzione si intenderà risolta di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
5. Fatti salvi i casi di forza maggiore, nel caso di reiterato esito negativo della richiesta di addebito di cui all'art. 3.6 o di reiterata mancata rendicontazione ai sensi dell'art. 4.3, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione con effetto immediato, dandone comunicazione all'Intermediario mediante pec, fermo restando l'obbligo per l'Intermediario di corrispondere le somme dovute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 10 **Modifiche e Divieto di Cessione**

1. L'Agenzia definisce, in accordo con le Associazioni di categoria degli Intermediari, gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi standard di colloquio, che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, tenendo conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
2. Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione dovrà avvenire esclusivamente per iscritto. Le parti convengono fin d'ora che qualunque variazione o modifica della presente Convenzione o degli allegati alla medesima non inficia la validità della Convenzione stessa.
3. La Convenzione non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 11 **Nullità parziale**

1. La nullità parziale della Convenzione o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intera Convenzione. In tal senso, le parti convengono fin d'ora che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante, salvo che le clausole nulle abbiano carattere essenziale. Le clausole nulle verranno sostituite, previo accordo tra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci.

Art. 12 **Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni fra l'Agenzia e l'Intermediario relative all'esecuzione della Convenzione devono essere effettuate per iscritto ed inviate, anche per il tramite delle Associazioni di categoria degli Intermediari, mediante pec o altri canali telematici che saranno messi a disposizione. Per l'Agenzia, le comunicazioni andranno effettuate al seguente

indirizzo: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it e nell'oggetto, deve essere inserita la dicitura "servizio @e.bollo - DCAPC".

Art. 13

Legge Applicabile, Tentativo di Conciliazione e Foro Competente

1. La presente Convenzione è soggetta all'ordinamento italiano. Le Parti si attiveranno per risolvere bonariamente e in buona fede tutte le questioni relative all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione.
2. Nel caso in cui non fosse possibile risolvere bonariamente le suddette questioni, per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si elegge in via esclusiva il Foro di Roma, intendendo in tal modo derogata ogni diversa competenza territoriale.

Art. 14

Trattative

1. La Convenzione, composta dalla narrativa in premessa, da n. 14 articoli e da n. 6 allegati, costituisce l'unica disciplina negoziale applicabile al servizio @e.bollo. Le spese e gli oneri di registrazione e di bollo sono a carico dell'Intermediario.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna delle Parti. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Roma

AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Direttore dell'Agenzia
Ernesto Maria Ruffini
Sottoscritto con firma digitale

ALLEGATI

- Allegato 1: Modulo di Adesione
- Allegato 1- bis: Dichiarazione conferma di adesione per Intermediari aderenti
- Allegato 2: Gestione acquisizione IUBD da parte degli Intermediari
- Allegato 3: Definizione identificativo univoco bollo digitale
- Allegato 4: Gestione addebiti I24
- Allegato 5: Flusso di rendicontazione IUBD venduti dagli Intermediari ai cittadini